

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Codice Fiscale e Partita IVA 09288750962
E-mail: studiofusetti@studiofusetti.com

20821 MEDA (MB) – Viale Brianza n° 19
Telefono 0362-70653

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 1 del 4 gennaio 2017

DICHIARAZIONE D'INTENTO LE REGOLE PER L'UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO

Con il Provvedimento 2.12.2016 l'Agenzia delle Entrate (vedi anche circolare dello studio n. 14/2016):

- ha approvato il **nuovo modello Dichiarazione d'intento (DI)**. Nel nuovo modello è stata **eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d'intento** (campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da ... a");
- ha disposto che il nuovo modello va **utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall'1.3.2017**.

In base alle novità di cui sopra, per gli **acquisti effettuati dall'1.3.2017** la dichiarazione d'intento può quindi essere rilasciata soltanto:

- per **una operazione o più operazioni**;
- **nel limite dell'importo** specificato a campo 1 o 2.

Perplessità sono scaturite, in particolare, dalla soppressione dei campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione" del neonato modello; campi dove il contribuente indicava l'intervallo temporale in cui intendeva effettuare le operazioni di acquisto o importazione di beni e servizi senza Iva.

A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 120/E dello scorso 22.12.2016, fornendo una serie di chiarimenti relativi alla "transizione" dal vecchio al nuovo modello.

UTILIZZO DEL NUOVO MOD. DI

Il nuovo mod. DI (da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate) può essere **utilizzato solo per gli acquisti da effettuare a partire dall'1.3.2017**.

Di conseguenza per le operazioni da effettuare fino al 28.2.2017 **deve essere utilizzato il vecchio modello** (nel quale è possibile indicare il periodo di "validità" della dichiarazione d'intento).

Dovrebbe essere possibile trasmettere il nuovo mod. DI entro il 28.2.2017 con l'avvertenza che i relativi acquisti senza IVA siano effettuati dall'1.3.2017.

L'Agenzia delle Entrate precisa che l'importo da indicare a campo 2 rappresenta **l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende effettuare acquisti senza IVA** con utilizzo del plafond e evidenzia che:

"particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento".

È onere dell'esportatore abituale **monitorare periodicamente** l'utilizzo del plafond presso il singolo fornitore al fine di non superare l'ammontare degli acquisti (che può effettuare) senza IVA indicato a campo 2.

Merita evidenziare che l'esportatore abituale **non deve "ripartire" il plafond a propria disposizione tra i vari fornitori**, ossia, in altre parole, non è richiesto che la somma dei campi 1 e 2 delle dichiarazioni d'intento coincida con il plafond a disposizione.

MOD. DI CON PERIODO DI VALIDITA' SUCCESSIVO AL 28.2.2017

Nel caso in cui sia stata rilasciata una DI utilizzando il vecchio modello, **indicando un periodo di validità che termina oltre il 28.2.2017** (ad esempio, 1.1.2017 - 31.12.2017), **la stessa vale solo per le operazioni fino al 28.2.2017 e perderà l'efficacia** per le operazioni di acquisto **da effettuare dall'1.3.2017**.

Per tali operazioni dovrà essere **presentata una nuova DI** utilizzando il nuovo modello, nel quale compilare il campo 1 o il campo 2.

MOD. DI PER UNA O PIU' OPERAZIONI NEL LIMITE INDICATO

Qualora nella DI (vecchio modello) inviata ai fornitori a fine 2016 / primi mesi del 2017 sia stato compilato il campo 1 o 2, **non deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello**.

In tal caso la DI **ha validità anche per le operazioni che saranno effettuate successivamente all'1.3.2017** fino a concorrenza dell'importo riportato in tali campi.

Esempio

Un esportatore abituale ha rilasciato nel mese di gennaio 2017 una dichiarazione d'intento al fornitore Alfa srl per operazioni fino a concorrenza di € 60.000. La stessa potrà essere utilizzata per acquistare beni / servizi senza IVA anche dopo l'1.3.2017, fino al raggiungimento dell'ammontare nella stessa specificato.

SUPERAMENTO DELL'AMMONTARE DEGLI ACQUISTI SENZA IVA

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, l'esportatore abituale intenda acquistare senza IVA per un importo superiore all'ammontare indicato nella dichiarazione d'intento è necessario presentare un nuovo modello "ad integrazione" di quello precedente, indicando esclusivamente **l'ulteriore ammontare, rispetto a quello precedentemente riportato, fino a concorrenza del quale intende continuare ad effettuare acquisti senza IVA**.

GLI OBBLIGHI INVARIATI

Nessuna modifica sugli altri adempimenti in capo all'esportatore abituale e ai suoi fornitori.

Si ritiene tuttavia utile ricordare che:

- **l'esportatore abituale** ha l'obbligo di inviare:
 - telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse utilizzando l'apposito mod. DI approvato dall'Agenzia;
 - al fornitore / Dogana la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- **il fornitore** per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:
 - ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, consegnategli dall'esportatore abituale;
 - riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI